

TI_GERICHTE 12.2023.17 vom 18. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.17

FR: TI_GERICHTE 12.2023.17 du 18 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 12.2023.17 del 18 aprile 2023

Erwägungen

E. 4

marzo 2020 (doc. G) e non fosse stata confermata né dal teste J _____ (il quale aveva dichiarato che ■ successivamente ho insistito molto con B _____ affinché ci consegnasse questi hd ■ e ■ avevo tentato di capire da dove venivano questi hd ■, cfr. verbale 30 novembre 2021 p. 4) né dal teste D _____ (il quale aveva dichiarato che ■ è stato messo in atto un purchase order e una pro forma invoice ■, cfr. verbale 30 novembre 2021 p. 6), sono di per sé ancora lungi dallo smentire o dal contraddire l' ■ allegazione dell' ■ attrice, come detto incontestata negli allegati preliminari e con ciò assodata (art. 150 cpv. 1 CPC), secondo cui gli hard disk dovevano essere consegnati subito dopo l' ■ avvenuto pagamento del prezzo.

5. Del tutto nuovo e con ciò irricevibile (art. 229 CPC e contrario e art. 317 cpv. 1 CPC), siccome evocato per la prima volta solo in sede conclusionale, è infine l' ■ assunto della convenuta, qui pure ribadito, secondo cui in virtù della pandemia di COVID-19, che imperversava nel marzo 2020, un ritardo nella consegna degli hard disk compravenduti ■ andava quindi messo in conto ■ (appello p. 4). Oltretutto, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la convenuta nemmeno ha spiegato in che modo la pandemia di COVID-19, che per altro non aveva comportato una sospensione dei termini di diritto materiale e non modificava i termini di consegna, potrebbe eventualmente migliorare la sua posizione processuale, specie laddove, come nel caso concreto, essa, ancor prima di concludere il contratto di compravendita, aveva comunicato alla controparte di avere a disposizione quegli hard disk nel suo magazzino già dal 24 febbraio 2020, tanto da averne indicato la data di produzione e i numeri di serie (cfr. petizione p. 3 seg. e 6, non contestata, se non genericamente e in modo globale, nella risposta e nella duplice, cfr. supra consid. 4.1).

6. Ne discende che l' ■ appello della convenuta dev' ■ essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 176 ■ 400.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l' ■ art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L' ■ appello 31 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di CHF 9 ■ 000.- sono a carico dell' ■ appellante, che rifonderà alla controparte CHF 5 ■ 000.- per ripetibili.

-
-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

E. 5

Del tutto nuovo e con ciò irricevibile (art. 229 CPC e contrario e art. 317 cpv. 1 CPC), siccome evocato per la prima volta solo in sede conclusionale, è infine l'assunto della convenuta, qui pure ribadito, secondo cui in virtù della pandemia di COVID-19, che imperversava nel marzo 2020, un ritardo nella consegna degli hard disk compravenduti "andava quindi messo in conto" (appello p. 4). Oltretutto, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la convenuta nemmeno ha spiegato in che modo la pandemia di COVID-19, che per altro non aveva comportato una sospensione dei termini di diritto materiale e non modificava i termini di consegna, potrebbe eventualmente migliorare la sua posizione processuale, specie laddove, come nel caso concreto, essa, ancor prima di concludere il contratto di compravendita, aveva comunicato alla controparte di avere a disposizione quegli hard disk nel suo magazzino già dal 24 febbraio 2020, tanto da averne indicato la data di produzione e i numeri di serie (cfr. petizione p. 3 seg. e 6, non contestata, se non genericamente e in modo globale, nella risposta e nella duplica, cfr. supra consid. 4.1).

E. 6

Ne discende che l'appello della convenuta dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 176'400.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 31 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di CHF 9'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte CHF 5'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.